

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione nonché sul trattamento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di identificazione ed espulsione e nei centri di accoglienza per richiedenti asilo. Doc XXII, n. 18 Fratoianni, Doc XXII, n. 19 Marazziti e Doc XXII, n. 21 Fiano (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	42
ALLEGATO (<i>Proposta di testo unificato del comitato ristretto adottato come testo base</i>)	45

AUDIZIONI:

Audizione del professor Giorgio Alleva, nell'ambito della proposta di nomina a presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Nomina n. 32 (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e conclusione</i>)	42
---	----

SEDE REFERENTE

Giovedì 26 giugno 2014. — Presidenza del vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 12.55.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione nonché sul trattamento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di identificazione ed espulsione e nei centri di accoglienza per richiedenti asilo. Doc XXII, n. 18 Fratoianni, Doc XXII, n. 19 Marazziti e Doc XXII, n. 21 Fiano.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 giugno 2014.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, ricorda che il Comitato ristretto, istituito al fine di predisporre un testo unificato delle proposte in esame, si è riunito nelle giornate di mercoledì 18 e giovedì 19 giugno e ha concluso i propri lavori. Invita, quindi, il relatore, deputato Migliore, a dare conto degli esiti dei lavori del Comitato ristretto.

Gennaro MIGLIORE (MISTO), nell'illustrare i contenuti della proposta di testo unificato elaborata dal Comitato ristretto (*vedi allegato*), ringrazia gli uffici per la collaborazione assicurata nell'attività istruttoria nonché i componenti del Comitato ristretto che hanno svolto un lavoro di qualità che faciliterà anche il seguito dell'esame del documento da parte della Commissione.

Ritiene importante l'individuazione, operata dalla proposta di testo unificato, dei punti più qualificanti di tutti i documenti in discussione, poiché ciò permetterà, a suo avviso, di accelerare l'iter di

esame sia in Commissione che in Assemblea, così da consentire alla istituenda Commissione di inchiesta di iniziare i suoi lavori in un periodo dell'anno, quello estivo, particolarmente delicato per le strutture che si occupano dell'accoglienza in considerazione dell'arrivo di un numero considerevole di migranti e richiedenti asilo.

Auspica, pertanto, che la Commissione possa rapidamente esaminare le proposte emendative che saranno presentate una volta adottato il testo unificato come testo base.

Sottolinea l'importanza della definizione dei compiti della Commissione di inchiesta, ai sensi dell'articolo 1 della proposta di testo unificato, evidenziando la necessità non solo di verificare le condizioni e il trattamento degli ospiti dei centri, ma anche di valutare i contratti e le relazioni tra gli amministratori dei centri stessi e le società che in essi operano sulla base di vincoli negoziali.

Segnala che i poteri, i limiti nonché le disposizioni in materia di obbligo del segreto della Commissione di inchiesta, contenute nella sua proposta di testo unificato, sono stati definiti nel rispetto della normativa vigente, tenendo conto, altresì, delle leggi e delle delibere istitutive di altre Commissioni di inchiesta.

Fa presente, quanto alle questioni organizzative, che la proposta di testo unificato prevede una dotazione il cui utilizzo sarà inscindibilmente legato all'effettivo svolgimento delle attività di monitoraggio dei centri che richiederanno, ad esempio, di sostenere le spese per gli interpreti al fine di conoscere, direttamente dagli ospiti dei centri, le condizioni concrete con cui è assicurata loro l'accoglienza ovvero ancora quelle connesse allo svolgimento delle necessarie visite nelle strutture.

Auspica, infine, che la Commissione, all'esito dei dodici mesi di lavoro, possa utilmente relazionare al Parlamento per individuare suggerimenti e proposte, da rivolgere anche al Governo, per migliorare il sistema dei centri di accoglienza nel nostro Paese. In conclusione propone alla Commissione di adottare come testo base

per il prosieguo dell'esame il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto.

Emanuele FIANO (PD) ringrazia il relatore per il lavoro svolto nonché tutti i componenti del Comitato ristretto per aver assicurato una proficua collaborazione che ha portato in tempi rapidi a presentare una efficace proposta di testo unificato che raccoglie gli spunti più efficaci dei documenti presentati e può garantire soluzioni adeguate per assicurare un adeguato trattamento ai soggetti ospiti dei CIE, dei CDA e dei CARA.

Emanuele COZZOLINO (M5S) dà atto che, in sede di Comitato ristretto, è stato svolto un lavoro proficuo che, grazie allo spirito collaborativo di chi vi ha preso parte, ha portato, a suo avviso, ad un risultato apprezzabile. Ritiene che, se si è raggiunta una buona sintesi tra le proposte in esame, che contiene tutte le premesse per dar vita ad un'indagine efficace sul sistema dei CIE e dei centri di accoglienza, va dato merito anche all'opera svolta dal relatore che si è adoperato perché tale sintesi si potesse raggiungere.

Date queste premesse, dunque, manifesta il consenso del suo gruppo sulla proposta di testo unificato da adottare come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

La Commissione delibera di adottare la proposta di testo unificato elaborata dal Comitato ristretto come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, ricorda che, secondo quanto stabilito dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, nella riunione del 25 giugno scorso, il termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato è fissato alle ore 12 di mercoledì 2 luglio. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.05.

AUDIZIONI

Giovedì 26 giugno 2014 — Presidenza del vicepresidente Roberta AGOSTINI.

La seduta comincia alle 13.05.

Audizione del professor Giorgio Alleva, nell'ambito della proposta di nomina a presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Nomina n. 32.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e conclusione).

Roberta AGOSTINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Il professor Giorgio ALLEVA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Roberta LOMBARDI (M5S), Teresa PICCIONE (PD), Marilena FABBRI (PD), Emanuele FIANO (PD), Daniela Matilde Maria GASPARI (PD), Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI).

Roberta AGOSTINI, *presidente*, interviene per fornire alcune precisazioni.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Antonio LEONE (NCD) e Florian KRONBICHLER (SEL).

Il professor Giorgio ALLEVA risponde ai quesiti posti.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, ringrazia il professor Alleva per il suo intervento e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.55.

N.B.: il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza (CDA), nei centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) e nei centri di identificazione ed espulsione (CIE)

**PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DEL COMITATO RISTRETTO
ADOTTATO COME TESTO BASE**

ART. 1.

(Istituzione e funzioni della Commissione).

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, è istituita, per la durata di un anno, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata « Commissione », sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza (CDA), nei centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) e nei centri di identificazione ed espulsione (CIE).

2. La Commissione, ferme restando le competenze e le attività del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, ha il compito di:

a) accertare se nei CDA, nei CARA e nei CIE si siano verificati condotte illegali e atti lesivi dei diritti fondamentali e della dignità umana e se, in particolare, siano stati perpetrati trattamenti disumani o degradanti nei confronti dei migranti ivi accolti o trattenuti;

b) ricostruire in maniera puntuale le circostanze in cui si siano eventualmente verificati gli atti di cui alla lettera a);

c) indagare sui tempi e sulle modalità di accoglienza nei CDA e nei CARA e sulle modalità di trattenimento nei CIE e, in relazione a tali ultimi centri, verificare se sia data effettiva e puntuale applicazione

delle disposizioni e delle garanzie a tutela degli stranieri espulsi e trattenuti previste dalla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, anche al fine di accertare eventuali responsabilità che possono aver determinato eventi critici in tali centri;

d) verificare l'adeguata tenuta di registri di presenza delle persone trattenute all'interno di ciascun centro di identificazione ed espulsione, che contengano altresì informazioni precise e dettagliate sul tempo di permanenza dei soggetti trattenuti, sulle loro condizioni di salute o sulla dipendenza da sostanze psicotrope, sulla loro eventuale precedente permanenza in carcere o in altri centri di identificazione ed espulsione, nonché la trasparenza di tali informazioni e la loro adeguata messa a disposizione, in particolare nei riguardi delle autorità amministrative, di polizia e giudiziarie interessate al fenomeno dell'immigrazione regolare o irregolare;

e) valutare l'efficacia dell'attuale sistema dei centri di identificazione ed espulsione sotto il profilo dell'identificazione delle persone ivi trattenute, in relazione sia alla durata massima del periodo di trattenimento all'interno dei centri, sia alla sua proporzionalità rispetto al grado di privazione della libertà personale delle persone sottoposte a detenzione amministrativa;

f) verificare le procedure adottate per l'affidamento della gestione dei CDA, dei CARA e dei CIE ai rispettivi enti;

g) esaminare le convenzioni stipulate con gli enti gestori dei centri e accertare eventuali responsabilità relative alla mancata offerta dei servizi ivi previsti secondo standard adeguati e di qualità;

h) verificare l'effettivo rispetto dei criteri di gestione previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari per ciò che attiene ai servizi di orientamento, nonché di tutela legale e sociale erogati nei CDA, nei CARA e nei CIE, con particolare attenzione alle prestazioni sanitarie, al rispetto della disciplina relativa al diritto d'asilo e alla tutela dei soggetti più vulnerabili;

i) valutare l'attività delle autorità responsabili del controllo e del rispetto delle convenzioni di cui alla lettera g);

l) valutare la sostenibilità dell'attuale sistema sotto il profilo economico e la valutazione, a parità di risorse impiegate, di nuove e diverse soluzioni normative per la gestione della questione immigrazione.

ART. 2.

(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta da ventuno deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.

2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o cessazione dalla carica ovvero qualora sopraggiungano altre cause di impedimento dei componenti della Commissione.

3. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4 del Regolamento.

5. La Commissione, al termine dei propri lavori, presenta una relazione alla Camera dei deputati sul risultato dell'inchiesta.

ART. 3.

(Poteri e limiti della Commissione).

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

2. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.

3. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando atti e i documenti trasmessi in copia, ai sensi del comma 2, sono coperti dal segreto.

4. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

5. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

6. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione, si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.

7. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

ART. 4.

(Obbligo del segreto).

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto in ordine a tutto ciò che riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 3 e 7.

ART. 5.

(Organizzazione).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla medesima Commissione, a maggioranza assoluta, prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Le sedute sono pubbliche, tuttavia

la Commissione può riunirsi in seduta segreta con deliberazione a maggioranza semplice.

2. La Commissione si può avvalere dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, degli organi a ciò deputati e dei Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.

3. Per lo svolgimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

4. La Commissione provvede all'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione, pari a euro 50.000 per l'anno 2014 ed a euro 50.000 per l'anno 2015, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.